

COPIA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N° 160/2010
R.G. N° 569/09
REP. N°
CRON. N° 188/2010.

La Dr.ssa Bruna Buonocore, Giudice di Pace di Torre Annunziata, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ---- del ruolo generale per gli affari civili dell'anno 2009, vertente

OGGETTO:risarcimento danni.

TRA

 nato a [redacted] il [redacted] (C.F. [redacted]), residente in Torre Annunziata (NA) alla Via [redacted] selettivamente dom.to in Barra (NA) alla Via Aviglionone n°74/c, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gaudino dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione già notificato, che qui di seguito si trascrive.

ATTORE

E

TELECOM ITALIA S.p.A.

in persona del suo procuratore speciale Dr. [redacted] giusta procura per notar Maria Bellezza di Milano Rep. n. 70175, Racc. n.5899 del 22/2/2006, con sede in Milano alla Piazza degli Affari n.2, rappresentata e difesa dall'Avv. [redacted] - il quale difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni anche presso il proprio numero di telefax [redacted] o,

eventualmente, al proprio indirizzo di posta elettronica [REDACTED] così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68 e ss modificazioni ed integrazioni -, ed selettivamente domicilia in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in virtù di procura apposta a margine dell'atto di costituzione e risposta.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE: accogliersi integralmente la domanda con affermazione dell'esclusiva responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, con la condanna di parte convenuta al pagamento integrale dei danni, in via equitativa, con tutte le conseguenze di legge, il tutto con vittoria di spese.

PER LA CONVENUTA: rigettarsi la domanda, perché inammissibile, improcedibile, infondata e non provata; vittoria delle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2009, [REDACTED] premesso-----

- a) Che il Sig. [REDACTED] è titolare dell'utenza telefonica avente numero 081-[REDACTED] di categoria "B" con contratto regolarmente stipulato con il gestore telefonico Telecom Italia Spa (cfr Doc. A);
- b) Che il giorno 17/09/07 l'istante, dall'utenza in questione, era impossibilitato ad utilizzare il servizio internet denominato "Alice Tutto Incluso" compreso nel contratto di telefonia stipulato con l'odierna convenuta, a causa di assenza di linea al modem, pur essendo l'utente in

regola con i pagamenti;

- c) Che l'attore, prontamente provvedeva a contattare il servizio clienti "187" per segnalare il guasto, ed ottenere informazioni, ma dagli operatori, non veniva data alcuna spiegazione esauriente sul motivo del disservizio e sui tempi di ripristino;
 - d) Che nei giorni successivi alla segnalazione la linea al modem, necessaria per l'accesso alla rete internet, continuava ad essere assente;
 - e) Che nonostante i ripetuti solleciti di riparazione del guasto richiesti dall'istante al servizio assistenza clienti telecom Italia Spa, tesi ad ottenere un corretto e regolare funzionamento dell'impianto solo in data 24/12/07 a seguito dell'intervento da parte di tecnici autorizzati della telecom Italia Spa, veniva risolto il problema tecnico;
 - f) Che questa situazione arrecava al Sig. [REDACTED] ed ai suoi familiari, gravi danni, dovuti alla impossibilità della fruizione del servizio internet, il quale prevede a fronte di un canone fisso la possibilità di rimanere collegati alla rete 24 ore su 24;
 - g) Che nonostante il tentativo di conciliazione presentato dall'istante in data 04/02/08 depositato presso la ADR CONCILMED di Napoli organismo autorizzato con decreto del Ministero Della Giustizia n°16 a norma del D.L. 17/01/03 n°5 a gestire i tentativi di conciliazione e recante n. di protocollo [REDACTED] (Cfr Doc.B) che la Telecom Italia Spa non aderiva alla conciliazione, nei tempi previsti dalla normativa vigente.
- Tanto premesso [REDACTED] citava in giudizio Telecom Italia S.p.A. innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata, per sentire accogliere le conclusioni già riportate in epigrafe.

Si costituiva in giudizio Telecom Italia S.p.A, che resisteva alla domanda, contestando i fatti come narrati dalla difesa attorea e chiedendone il rigetto.

Prodotta varia documentazione, assunti i mezzi di prova richiesti dalle parti, precisate le conclusioni all'udienza del 17.11.2009, avendo le parti richiesto la pronuncia della sentenza, la causa passava in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nessun dubbio sulla legittimazione attiva della parte attrice né su quella passiva di parte convenuta, secondo le risultanze documentali in atti.

Va, Altresì, rilevata la proponibilità della domanda attesa la documentazione in atti della fase del tentativo di conciliazione in atti.

Nel merito la domanda attrice va accolta.

Infatti le dichiarazioni rese dal teste, [REDACTED] escusso in istruttoria all'udienza del 06.10.2009, sono coerenti e concordanti sull'accadimento storico e lo svolgimento dei fatti per cui è causa e non contraddetta da prove di segno contrario.

Pertanto alla luce della previsione dell'art. 26 delle Condizioni Generali di Abbonamento, per il ritardo nell'adempimento degli obblighi assunti dalla Soc Convenuta nella fornitura del servizio, va riconosciuto il diritto all'indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto dal cliente per ogni giorno di ritardo incluso il sabato e quantificato in €10,00# x 67 giorni di mancato godimento del servizio "Alice tutto incluso". Rigetta nel resto la domanda perché non provata.

Devono essere riconosciuti alla parte istante gli interessi per ritardato pagamento dalla domanda (ex art. 1219, 2° comma, n.1 c.c.), al saldo, con gli interessi al tasso legale.

Per il principio della soccombenza, Telecom Italia S.p.a., va condannata, al rimborso, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio nella misura liquidata come in dispositivo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso (spese effettive, natura della controversia, attività espletata, etc.) e da integrare poi con le spese forfettarie di cui all'art. 15 della legge professionale.

P. Q. M.

La dr.ssa Bruna Buonocore, Giudice di Pace di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti della Telecom Italia S.p.a., reietta ogni contraria istanza o difesa, così provvede;

- 1) accoglie la domanda attrice;
- 2) condanna Telecom Italia S.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attore, della somma di €670,00#, il tutto oltre agli interessi come precisati in motivazione;
- 3) condanna Telecom Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso, in favore del procuratore anticipatorio dell'attore, come da richiesta dello stesso, delle spese di giudizio che liquida, in assenza di nota spese, ex art. 5 L.P. DM 127/04, in complessive €510,00#, di cui €50,00# per spese, €280,00# per diritti e €180,00# per onorari, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Torre Annunziata il 30 gennaio 2010

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
di TORRE ANNUNZIATA

Depositato in Cancelleria oggi.....

IL CANCELLIERE CI
da.....
Dott.ssa Antonella Storico

IL GIUDICE
Giudice di Pace
Avv. Bruna Buonocore
Bruna Buonocore